



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/04/2013

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 24/07/2015

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 11/07/2017

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 20/12/2018

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.. 10 del 29/01/2020



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1- Oggetto.
- Art. 2- Competenze.
- Art. 3- Responsabilità
- Art. 4- Servizi gratuiti e a pagamento.
- Art. 5- Atti a disposizione del pubblico.

CAPO II DEPOSITI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6- Depositi di osservazione ed obitori.

CAPO III FERETRI

- Art. 7- Deposizione della salma nel feretro.
- Art. 8- Verifica e chiusura dei feretri.
- Art. 9- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.
- Art. 10- Piastrina di riconoscimento.
- Art. 11- Fornitura gratuita di feretri.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12- Modalità del trasporto e percorso.
- Art. 13- Trasporti funebri gratuiti e a pagamento.
- Art. 14- Orario dei trasporti.
- Art. 15- Norme generali dei trasporti.
- Art. 16- Riti religiosi.
- Art. 17- Trasferimento di salme senza funerale.
- Art. 18- Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.
- Art. 19- Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.
- Art. 20- Trasporto all'estero o dall'estero.
- Art. 21- Trasporto di ceneri e resti.
- Art. 22- Rimessa delle autofunebri.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 23- Elenco dei cimiteri.
- Art. 24- Disposizioni generali.
- Art. 25- Custodia e vigilanza.
- Art. 26- Ammissione al cimitero.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 27- Disposizioni generali.
- Art. 28- Piano regolatore cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 29- Inumazione.
- Art. 30- Cippo.
- Art. 31- Tumulazione.
- Art. 32- Sepolture provvisorie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 33- Esumazioni ordinarie.
- Art. 34- Avviso scadenza per esumazioni ordinarie.
- Art. 35- Trattamenti conservativi all'esumazione ordinaria.
- Art. 36- Esumazione straordinaria.
- Art. 37- Estumulazione
- Art. 38- Trattamenti conservativi all'estumulazione.
- Art. 39- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.
- Art. 40- Raccolta delle ossa.
- Art. 41- Disponibilità dei materiali.

CAPO V CREMAZIONE

- Art. 42- Crematorio.
- Art. 43- Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
- Art. 44- Urne cinerarie e luoghi di dispersione
- Art. 45- Cremazione di resti mortali e di resti ossei.

CAPO VI PULIZIA DEI CIMITERI

- Art. 46- Orario.
- Art. 47- Disciplina dell'ingresso.
- Art. 48- Divieti speciali.
- Art. 49- Riti funebri.
- Art. 50- Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nei campi comuni.
- Art. 51- Fiori e piante ornamentali
- Art. 52- Materiali ornamentali.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

- Art. 53- Sepolture private.
- Art. 54- Durata delle concessioni.
- Art. 55- Modalità delle concessioni.
- Art. 56- Uso delle sepolture in cappelle di famiglia e uso delle sepolture private.
- Art. 57- Costruzione dell'opera-termini
- Art. 58- Manutenzione

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 59- Subentri.
- Art. 60- Rinunce.
- Art. 61- Revoca.
- Art. 62- Decadenza.
- Art. 63- Estinzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 64- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri benemeriti
- Art. 65- Mappa.
- Art. 66- Annotazioni in mappa.
- Art. 67- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
- Art. 68- Scadenziario delle concessioni.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69- Efficacia delle disposizioni del regolamento.
- Art. 70- Dirigente di polizia mortuaria.
- Art. 71- Responsabile del servizio.
- Art. 72- Concessioni pregresse.
- Art. 73- Rimessa di carri funebri - Norma transitoria.
- Art. 74- Entrata in vigore.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo sesto del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n°285, alle Circolari del Ministero della Sanità 24.06.1993 n°24, 31.07.1998 n°10, Legge 30.03.2001 n°130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), D.L. 392 del 27.12.2000, articolo 7/Bis convertito in legge, 28.02.2001 n°26 (Pagamento inumazioni e cremazioni), L.R. n°16 del 25.02.2002 (Ristrutturazioni, costruzioni cimiteri privati e passaporto mortuario), Legge 01.08.2002 n°166 (Delimitazione zone limitrofe ai cimiteri), Decreto Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute del 01.07.2002 (Determinazione tariffe per la cremazione) L.R. n. 29 del 31.05.2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate negli articoli 31, 112 e 114 del T.U.E.L. n°267 del 18.08.2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con regolamento di cui all'art. 89, 107 e 110 del T.U.E.L. N°267 del 18.08.2000.
4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle forme di cui gli art. 31, 112 e 114 del T.U.E.L. n°267 del 18.08.2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e concessioni in caso di concessione.
5. Qualora i servizi cimiteriali vengano gestiti mediante concessione a terzi, nel relativo contratto dovrà essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria della zona.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge o dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) Il servizio di osservazione dei cadaveri.
- b) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.17.
- c) L'esumazione, l'estumulazione e la deposizione nel caso che i resti siano collocati nell'Ossario Comune.
- d) Il feretro e il trasporto delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose (sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi art.11 e 13). Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del "minimo vitale", come disciplinato dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L n°267 del 18.08.2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art.52 del D.P.R 10.09.1990, n°285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali o nel Cimitero:

- a) L'orario di apertura e di chiusura.
- b) Copia del presente Regolamento.
- c) L'elenco delle salme soggette a esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- d) L'elenco delle Concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo.
- e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi del T.U.E.L. N°267 del 18.08.2000.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei individuati con Ordinanza Sindacale.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadavere, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrate nucleidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.02.1964 n°185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9, salvo quanto corrisposto al successivo comma 3.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma eccetto il caso in cui madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di questo, posso essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo. Per le Professioni Religiose che lo prevedono espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone, effettuando comunque il trasporto della salma chiusa in idonea cassa.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva –diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il Cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

Art. 8

Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'Azienda Sanitaria Locale o Personale Tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.



Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La Struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre cioè:

a) Per Inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) .

- Le tavole non devono essere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3.

- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. Del 10.09.1990 n°285.

- I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art.36 potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) Per Tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. del 10.09.1990, n°285.

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre.

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 se il trasporto è da o per l'estero.

d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km.

- E' sufficiente il feretro in legno con spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10.09.1990, n°285

e) Cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso.

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso.

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di persone morte per malattia infettiva –diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se nel caso, da parte del Direttore Sanitario, dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo Delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in Zinco con spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente il Comune di partenza: se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata all'inumazione, deve essere liberata dallo Zinco , ma è obbligatorio l'uso di Casse Metalliche contenenti quelle in Legno.

5. Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale Biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

6. Sia nella cassa di Legno sia in quella di Metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

7. E' consentita l'applicazione alle casse Metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i Gas di Putrefazione.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il Cognome e il Nome della salma contenuta e le Date di Nascita e di Morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della Data di Morte e gli eventuali dati certi.
3. Nel caso di salma destinata alla cremazione la piastrina dovrà essere di materiale refrattario.

Art. 11

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di legno o, se necessario quella di zinco, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile, sono seguite ed in "carico" agli Uffici di Servizio Sociale Comunale.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, la modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende:
 - Il prelievo della salma dal Luogo del Decesso, del Deposito di Osservazione o dall'Obitorio.
 - Il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie.
 - La relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - Il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 13

Trasporti funebri gratuiti e a pagamento

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da ditte private con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
2. I trasporti funebri di cui al precedente comma sono a carico dei richiedenti il servizio. Sono a carico del Comune, relativamente alla spesa, nei casi indicati all'art. 11.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Art. 14 **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanze del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del Servizio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

Art. 15 **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9: inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ora dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al personale addetto alla custodia del Cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, con nave o con aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16 **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. Eventuali soste aggiuntive devono essere autorizzate dal Sindaco su richiesta scritta.

Art. 17 **Trasferimenti di salme senza funerale**

1. Il trasferimento di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolare circostanze, il Sindaco, terminato il periodo di osservazione, può anche autorizzare la sosta all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, in luogo di speciali onoranze.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

3. I trasferimenti, di cui al c. 2, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e senza le modalità di cui al comma 1.

4. I trasferimenti di salme per le autopsie, per la consegna agli istituti di studio ecc ... sono eseguiti con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

Morti per malattie infettive –diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie Infettivo –Diffusive l'Azienda Sanitaria Locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportuni istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto della salma in un cimitero di un altro Comune, è autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata:

a) Dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile: nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati del defunto.

b) Dal nulla osta al seppellimento, nel cimitero indicato dai richiedenti, del Responsabile del Servizio di Stato Civile competente su tale cimitero.

3. La certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale, relativo alla verifica di cui all'art. 8, deve essere allegata all'autorizzazione al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato in avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono in norma, e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi all'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive –diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico provvedimento, dal Sindaco del Comune (o dall'Ufficiale di Stato Civile) ove è avvenuto il decesso.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Art. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa Regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata con Regio Decreto 1 Luglio 1937 n°1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Si applicano le disposizioni degli artt. 27 e segg. Del D.P.R. 285 così come integrate dalla L.R. n. 16/2000.
2. In caso di morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.
3. In ogni caso le autorizzazioni richieste ex lege spettano al Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilati o di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco opera con i poteri di cui alla L.R. n. 16 del 25.02.2000.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane o di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di Zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44.

Art. 22

Rimessa delle autofunebri

1. Rimesse delle Autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art.23

Elenco dei cimiteri



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nel territorio Comunale con i seguenti Cimiteri:

- 1) MASSAROSA
- 2) MASSACIUCCOLI
- 3) QUIESA
- 4) BOZZANO
- 5) GUALDO
- 6) MONTIGIANO
- 7) PIEVE A ELICI
- 8) PIANO DEL QUERCIONE
- 9) STIAVA
- 10) PIANO DI CONCA
- 11) PIANO DI MOMMIO
- 12) MOMMIO
- 13) CORSANICO
- 14) BARGECCHIA
- 15) COMPIGNANO (non attivo in via di dismissione)

Art . 24

Disposizioni generali.

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri.
2. Le operazioni di Inumazione, di Tumulazione e di Traslazione di Salme, Ceneri, di Nati Morti, di Prodotti Abortivi e del Concepimento, di Resti Anatomici, come pure le operazioni di Esumazione ed Estumulazione sono riservate a personale o ditte autorizzate che sono comunque tenute all'osservanza del presente Regolamento
3. Il personale addetto alla custodia, ai servizi e alla vigilanza dei cimiteri, è tenuto a l'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero.
4. Altresì i soggetti di cui ai cc. 2 e 3 sono tenuti:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste.
5. Ai suddetti soggetti è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, senza essere autorizzati dal Comune, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, sequesto si configura come promozione commerciale.
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare se commessa da un dipendente dell'Ente o, se commesso dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, comporta la revoca della concessione.
7. Il personale che opera nei cimiteri deve essere sottoposto a vaccinazione nei sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Art.25 **Custodia e vigilanza**

1. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, compresa la tenuta e la custodia dei registri di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, il Comune provvede o in forma diretta o con le forme di gestione ritenute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31,112 e 114 del T.U.E.L. 18.08.2000 n°267.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Sindaco, che esercita tali funzioni incaricando apposito personale tra i dipendenti dell'Ente o del Concessionario.
3. Il Comune provvede tramite il Dirigente ed il Responsabile del Servizio Cimiteriale all'Organizzazione ed al Controllo di tutte le operazioni ed i lavori che si effettuano all'interno dei Cimiteri.
4. Il Dirigente del Servizio Di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessario per assicurare il regolare servizio.

Art.26 **Ammissione al cimitero**

1. Il diritto di sepoltura in campo comune (inumazione), o il diritto alla concessione di una celletta per urne cinerarie, spetta, senza distinzione di origine, razza, sesso, religione, cittadinanza, a tutti coloro che decedano nel territorio comunale pur non risiedendovi e a tutti coloro che, ovunque deceduti, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza. Vengono parimenti accolte le urne cinerarie e cassette ossario anche di non residenti nel Comune, purché tumulate in loculi o tombe di familiari, fermo restando la durata della concessione originaria.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri e i resti mortali delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. La tumulazione nei Cimiteri Comunali spetta di diritto ai residenti nel territorio comunale e solo in casi eccezionali il Sindaco potrà autorizzare, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti e con tariffa maggiorata del doppio rispetto a quella ordinaria, con provvedimento motivato, l'ammissione alla sepoltura di persone non residenti, purché il Cimitero disponga di un numero di posti superiore al fabbisogno relativo agli aventi diritto con riferimento alle statistiche effettuate dall'Ufficio competente e alle previsioni degli ampliamenti dei Cimiteri Comunali.

CAPO II **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Art. 27 **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha Campi Comuni destinati alle Inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo di tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per gli adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990, n°285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell' art.90 e seguenti e del D.P.R.



10.09.1990, n°285.

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc..) in conformità a quanto disposto negli artt.76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e dal successivo art.31 del presente Regolamento.

5. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria Ordinanza.

Art. 28

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato approvato con Delibera C.C. n. 64 del 28.06.2010 e la previsione è ventennale dal 2010 al 2030.

2. Il Piano di cui al primo comma ha acquisito parere favorevole definitivo dell'Azienda Sanitaria Locale con nota n. 18062 del 25.06.2010.

3. Nella elaborazione del Piano il Dirigente competente ha tenuto conto:

a) Dell'andamento medio della mortalità nel territorio di riferimento del cimitero sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.

b) Della Valutazione delle struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali posti –salma per sepoltura al sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario e cinerarie, in rapporto anche alla durata della vigenza del Piano Regolatore Cimiteriale

c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.

d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di Inumazioni, Tumulazioni e Cremazioni.

f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerali di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

4. In ogni cimitero sono individuati spazi o zone destinate a :

a) Campi di Inumazione Comune.

b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione singola o doppia (Tombe).

c) Tumulazioni Individuali contigue (Loculi).

d) Cappelle di Famiglia.

e) Cellette Ossario e Cinerarie.

f) Ossario Comune.

g) Cinerario Comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella Planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

6. L'Ossario e il Cinerario comune dovranno avere le dimensioni di superficie e profondità rapportate alle previsioni delle deposizioni; dovranno inoltre essere costruiti in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali decorosi, o consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali già esistenti.

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

impianto.

8. Il Comune di Massarosa, attraverso la disposizione del Piano Regolatore Cimiteriale ha individuato 2 Cimiteri Zonali, e precisamente il Cimitero di Massarosa e il Cimitero di Piano di Mommio, che dovranno contenere tutte le caratteristiche necessarie di cui agli artt. 56, 64 e 65 del D.P.R.

- a) Deposito di Osservazione.
- b) Camera Mortuaria.
- c) Cappella.
- d) Servizi destinati al Pubblico e agli Operatori Cimiteriali.
- e) Alloggio del Custode.
- f) Impianti Tecnici.
- g) Reparti Speciali di cui all'art. 100 1° e 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- h) Dispersione Ceneri all'interno dei Cimiteri (Art.3 Paragrafo 4 Lettera C) Legge 130 del 30.03.2001.

9. Tutti gli altri Cimiteri Comunali faranno riferimento, quanto ai servizi mancanti, ai 2 Cimiteri zonali

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono a pagamento ai sensi della Legge 28.02.2001 n°26; rimangono gratuite nei casi di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 30 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un Cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul Cippo verrà applicata, a cura del privato, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del Nome e Cognome, data di Nascita e di Morte del defunto.

3. Su richiesta, può essere autorizzata dal responsabile del Servizio a spesa del richiedente, la posa di una croce o di una lapide con le generalità del defunto, rivolta verso il vialetto di accesso, a circa 30 cm di distanza lato monte della fossa e di dimensioni massime di cm 100 di altezza e di cm 80 di larghezza. Può essere in alternativa autorizzata una cordonatura di lastre, semplicemente interrate, messe in opera di taglio dello spessore massimo di circa cm 3, non più alte di cm 30 dal piano di campagna, aderenti tra loro utilizzando minime quantità di materiale cementizio, adesivo o metallico, e delle dimensioni massime di cm 180 x cm 80. La croce o la lapide, poste in maniera perfettamente stabile, possono essere fissate su un basamento in marmo, appoggiato sulla cordonatura, di dimensioni massime di cm 80 di larghezza e cm 60 di lunghezza.

4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di tali manufatti, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui gli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Art. 31 Tumulazione



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti, o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai Concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare la salma per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture private a sistema di Tumulazione sono oggetto di Concessione secondo le modalità di cui il Titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo della esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di Tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: Lunghezza cm 225, Altezza cm 70 e Larghezza cm. 75.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.03.1990, n°285.

Art. 32 **Sepolture provvisorie**

1. A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposita sepoltura.
2. La Concessione Provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua ultimazione.
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
 - c) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune e non ancora disponibile.
3. Il Responsabile del Servizio comunale autorizza la concessione provvisoria e ne fissa la durata, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, se a carico del concessionario. La concessione definitiva, che subentrerà a quella provvisoria, potrà avere una durata di anni 40 o di anni 50 dalla data del primo seppellimento come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del presente Regolamento.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla sottoscrizione della concessione e all'estumulazione del feretro e alla definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvede a far inumare la salma in campo comune. Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei Loculi a deposito provvisorio, ma solo in Tombe o Loculi definitivi, o cremata previo pagamento dei diritti relativi.
5. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, su richiesta documentata dell'interessato, il Comune può concedere un contributo pari al 50% delle spese aggiuntive sostenute dal concessionario, se la sepoltura provvisoria, protrattasi per oltre 12 mesi, per fatto imputabile al Comune, sia stata concessa in un cimitero diverso dall'ultima residenza del defunto.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 33 **Esumazioni ordinarie**

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di Inumazioni è pari a quello fissato all'art.82 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e s.m. e cioè di 10 anni.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate dal Dirigente con propria ordinanza.
3. E' compito di chi esegue l'esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Il tempo ordinario di inumazione delle salme di cui al comma 1 può essere ridotto a cinque anni qualora ricorrano le condizioni e le procedure per le autorizzazioni di cui all'art. 82 c. 3 del D.P.R.10.09.1990, n°285.
5. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura come prevista dal comma 7 dell'art.37 e dal c. 1 lett. b) dell'art. 38, del presente Regolamento.

Art. 34

Avviso e scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in Campo Comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere in ogni Cimitero interessato e all'Albo Pretorio del Comune con congruo anticipo. Qualora reperibili, il Concessionario o gli aventi diritto saranno contattati per individuare la collocazione dei resti mortali del defunto.

Art. 35

Trattamenti conservativi all'esumazione ordinaria

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art.85 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, e s.m. nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
 - b) Essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiali biodegradabili.
 - c) Essere avviato, previo assenso degli aventi titolo, a cremazione in contenitori di materiali facilmente combustibili.
2. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto esumato.
3. Per i resti mortali da riesumazione è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda acquifera.
4. Il tempo di riesumazione viene stabilito in :
 - a) Cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradabili.
 - b) Due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradabili.

Art. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

autorizzazione del Sindaco, per trasferimento in altra sepoltura dello stesso o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e s. m..

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, sulla base dell'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell'incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 37

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 35 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) A richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 35 anni in caso di trasferimento in altro tumulo o loculo, inumazione, cremazione o riduzione dove ne sussistano le condizioni.
- b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio comunale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'Albo pretorio del Comune e in ogni cimitero. Qualora reperibili, il Concessionario o gli aventi diritto saranno contattati per individuare la collocazione dei resti mortali del defunto.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati, come previsto dal successivo art.40, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a Cellette Ossario, Loculi o Tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati nell'Ossario Comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato all'inumazione in Campo Comune o, a richiesta degli interessati, a nuova tumulazione o cremazione.

8. Le Estumulazioni Ordinarie sono regolate dal Dirigente.

Art. 38

Trattamenti conservativi all'estumulazione

1. Ad integrazione di quanto disciplinato nell'articolo precedente si precisa che sono consentiti i seguenti trattamenti:



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

a) Estumulazione effettuata dopo venti anni: il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione della cassa originaria con contenitori di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradabili indicate nel comma 3 dell'art.35 del presente Regolamento.

b) Estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: Il resto o cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato nel precedente punto a), fatto salvo il periodo d'inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art.86 c. 3 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e s.m.

2. Dopo l'estumulazione è altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'Azienda Sanitaria Locale che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "Rifascio".E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze che favoriscono la scheletrizzazione, come specificato al punto a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso che i resti mortali vengano depositi nell'Ossario Comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti mortali in una Celletta Ossario o in una Tomba privata, l'autorizzazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, e le spese per le operazioni cimiteriali sono a carico del richiedente.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del D.P.R. 23 dicembre 1865, n°2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relative alle operazioni svolte.

Art. 40

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle inumazioni e nelle tumulazioni sono depositate nell'Ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 41

Disponibilità dei materiali

1. Le tombe che vengono liberate per scadenza di concessione, ritornano in disponibilità del Comune e possono essere alienate previa verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne stimerà il valore, e il costo della concessione sarà maggiorato delle opere murarie già esistenti. I materiali e le opere installate sulle sepolture comune e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti dal concessionario entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli nei modi previsti dalla Legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

2. Su richiesta del concessionario, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di proprietà del concessionario nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

3. Le croci, le lapidi e i materiali che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei Campi Comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore storico-artistico saranno tutelate dall'Amministrazione Comunale e catalogate ai fini della conservazione includendole nel patrimonio artistico comunale, salva la competenza in materia da parte della Soprintendenza.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 42 Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti più vicini.

Art. 43 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.79 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e s.m. È rilasciata dal Sindaco, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate ai sensi della Legge n°130 del 30-03-2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Art. 44 Urne cinerarie e luoghi di dispersione

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, con le date di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati, è rilasciata la concessione per l'uso di una celletta cineraria dove riporre l'urna contenenti le ceneri del defunto, salvo sia richiesta la collocazione in una sepoltura privata, interrata, o sia disposta la collocazione delle ceneri nel cinerario comune o alternativamente nella propria abitazione di cui all'art.3 comma 4 Lettera E della Legge 30.03.2001 n°130.

La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati all'art. 4 della L.R. n. 29 del 31.05.2004. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono depositate nel cinerario comune a cura del Comune.

Art. 45 Cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. Per la cremazione di cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90, precedentemente inumati o tumulati, per la cremazione dei resti mortali e di resti ossei, si fa riferimento alla Circolare Ministeriale 31.07.1998, n°10 e al Decreto Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministro della Salute) dell' 01.07.2002 che determina le tariffe per cremazioni di salme e resti mortali, nonché alla L. n. 130/2001.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46 Orario



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagione.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è comunicato di regola a mezzo di appositi cartelli posti all'ingresso dei cimiteri.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può che entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.
 - b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non preventivamente autorizzate dal custode, o dal Responsabile del Servizio, prima dell'ingresso.
 - c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
 - d) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare le sepolture a mezzo di veicoli.

Art. 48

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.
 - c) Introdurre oggetti irriverenti.
 - d) Rimuovere da tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi.
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui Tumuli.
 - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, offrire oggetti o servizi, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari.
 - i) Fotografare, filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione; per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
 - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta del concessionario.
 - k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni
 - l) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
 - m) Qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati; tutte le autorizzazioni del presente articolo sono rilasciate dal Responsabile del Servizio.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque contrario al culto dei Morti, o pronunciasse discorsi e frasi offensive del culto professato dai parenti dei defunti, sarà, dal



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Chi organizza o presiede celebrazioni che possono dar luogo a concorso di pubblico deve dare preventivo avviso al Responsabile del Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 50 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni**

1. Sulle sepolture, sia tombe che loculi, possono essere deposti lapidi, croci, ricordi esclusivamente in marmi bianchi o grigi, e la lapide sovrastante la sepoltura deve avere un'altezza di cm.100 aggiungendo che lo spessore del marmo della tomba non deve essere superiore a cm.5 e deve essere mantenuta uniformità d'altezza delle sepolture nell'ambito della stessa fila. Dovranno essere rispettate altresì le disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico Comunale. L'altezza come sopra prevista potrà essere derogata, su richiesta motivata da parte del concessionario, previa autorizzazione della Giunta Comunale la quale, ai fini autorizzativi, dovrà tenere conto dell'uniformità dell'altezza, della linearità rispetto alle sepolture, se ed in quanto presenti nell'ambito della stessa fila.
2. Le generalità del defunto (cognome, nome, anno di nascita e di morte) devono essere obbligatoriamente riportate sulla lapide e non hanno bisogno di autorizzazione.
3. Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio e contenente le rituali espressioni o altri testi idonei espressi in forma concisa. A tal fine, il concessionario, o chi per esso, deve presentare il testo delle epigrafi, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le modifiche e le aggiunte alle epigrafi devono essere parimenti autorizzati.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, come portafiori, di barattoli di recupero.
7. Le fotografie del defunto devono essere fatte con caratteristiche e materiali che non si deteriorino nel tempo.

Art. 51 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Il personale incaricato dal cimitero toglierà o asporterà i fiori e le piante ornamentali che fossero indecorosi, tenuti con trascuratezza, o che invadano le altre tombe o i passaggi pedonali.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Art. 52

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i materiali, e gli altri oggetti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'Ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art 41, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dall'art. 28 del presente Regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le Aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese dei privati o del Comune di sepulture private (tombe) a sistema di tumulazione singola, doppia o tripla; questi ultimi due casi saranno definiti come concessioni di area con diritto di sottofondazione.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese dei privati di Cappelle di famiglia per sepulture.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepulture individuali in Loculi;
 - b) Sepulture private singole, doppie o triple.
 - c) Cellette per Urne Ossario o per Urne Cinerarie.
5. Possono essere rilasciate autorizzazioni per la deposizione di Urne Ossario o Cinerarie in sepulture private.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa.
7. Alle sepulture private, contemplate nel seguente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n°285 e s.m.
8. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

9. La concessione, regolata da scheda di contratto –tipo, è stipulata ai sensi dell'art.49 della T.U.E.L. n°267 del 18.08.2000 e s.m. previa assegnazione del Responsabile del Servizio.

10. La deposizione di Urne Ossario o Cinerarie in loculo o tomba privata già in concessione, deve essere preventivamente autorizzata, con pagamento della relativa tariffa.

11. Le sepolture private di tombe privilegiate possono essere concesse:

- a) Singole, cioè mq 2
- b) Doppie, cioè mq2 con sottofondazione o sopraelevazione
- c) Triple, cioè mq2 con 2 sottofondazioni o sopraelevazioni a seconda della tipologia del terreno e previo parere del Geologo comunale, in conformità alle relazioni idrogeologiche allegato al Piano Cimiteriale, tenendo conto della salvaguardia ambientale.

12. Nel caso di tombe singole già date in concessione, laddove consentito, su richiesta del Concessionario, è permessa la sottofondazione, da realizzarsi a cura e spese dei privati, da utilizzare per

una futura singola tumulazione nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal Piano Regolatore Cimiteriale . Si applica in questo caso il disposto dell'art. 54, comma 4, del presente Regolamento comunale.

Art. 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e s.m..

2. La durata è fissata:

- a) In anni 50 o 99 per le aree destinate alle Cappelle di famiglia, salvo rinnovo, fatti salvi per i contratti già stipulati con la dicitura "Perpetua" che rimangono tali.
- b) In anni 30 per le Cellette per Urne Ossario e per Urne Cinerarie. Alla scadenza le urne ossario verranno trasferite nell'ossario comune e le urne cinerarie saranno riconsegnate ai familiari o disperse nel cinerario comune. Le cellette torneranno nella disponibilità dell'A.C.
- c) In anni 40 o 50 per i Loculi e per le aree per le sepolture private singole, doppie o triple.

3. Nell'atto della concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di morte del defunto.

4. Per quanto riguarda le tombe doppie e triple e i loculi, in caso di 2° e 3° tumulazione in data successiva al rilascio della 1° concessione, dovrà essere effettuato il prolungamento della stessa per un numero di anni occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere o i 40 o i 50 anni di tumulazione.

5. A richiesta del concessionario, possono essere prolungate le concessioni di cui al comma 4) lett. C. dell'art. 53 del presente Regolamento per un periodo uguale a quello precedente con pagamento della relativa tariffa.

Art. 55

Modalità delle concessioni

1. La sepoltura privata di cui al comma 2 dell'art.53 del presente Regolamento (aree per tombe), può concedersi solo in favore di persona residente nel Comune di Massarosa fatte salve le deroghe indicate nell'art. 26 del presente Regolamento.

2. Il richiedente della concessione per la sepoltura privata di cui al comma 3 dell'art. 53 del presente Regolamento (aree per Cappelle di Famiglia), deve avere la residenza nel Comune di Massarosa.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

- Richiedente non residente ma che abbia familiari, intendendosi per tali quelli di cui all'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria tumulati nel cimitero luogo dell'intervento e intende raggrupparli in un'unica cappella.

- Richiedente non residente ma che abbia familiari, intendendosi per tali quelli di cui all'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria residenti nel comune di Massarosa e destinati ad occupare post-mortem uno degli spazi della Cappella. L'accoglimento delle eventuali richieste di cui al presente comma dovrà essere compatibile con le aree disponibili in ciascun Cimitero.

3. La sepoltura privata di cui al comma 4 lettera a) dell'art.53 del presente Regolamento (Loculi) può concedersi solo, in presenza della salma, in favore di persona residente nel Comune di Massarosa, fatte salve le deroghe indicate nell'art. 26 del presente Regolamento.

4. La concessione può essere effettuata in vita, in via eccezionale ed in deroga ai precedenti articoli, nei seguenti casi:

a) in caso di concessione di loculo per decesso di un coniuge, è possibile, ove ne esista la disponibilità, concedere 2 loculi contigui se il coniuge in vita ha superato gli 80 anni di età, stipulando un unico contratto, di durata pari a 40 o 50 anni, salvo proroga del diritto d'uso del 2° loculo;

b) ove sia espressamente stabilita la concessione straordinaria in vita con deliberazione del Consiglio Comunale, finalizzata alla costruzione di nuovi loculi o tombe;

c) con decreto del Sindaco per casi singoli particolari e previa adeguata motivazione.

5. La sepoltura privata per cellette per Urne Ossario può concedersi solo a persona già sepolta in un cimitero comunale o a persona che , momento del decesso, viene cremata.

6. L'assegnazione avviene, salvo situazioni di oggettiva impossibilità, per ordine progressivo delle sepolture, secondo la tipologia delle stesse, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

7. Qualsiasi concessione in uso delle sepolture deve indicare espressamente le generalità del destinatario con l'unica eccezione delle sepolture in cappelle di famiglia; il diritto di concessione non può essere trasferito a terzi, ma solo retrocesso al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; nel caso che tale situazione sia accertata dopo che la concessione è stata assegnata, sarà attivata la procedura di decadenza.

Art. 56

Uso delle sepolture in cappelle di famiglia e uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture in cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza disponibile prevista dall'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da ascendenti e dai discendenti fino al 6°grado, dai parenti in linea collaterale fino al 2°grado, dagli affini in linea al 1°grado.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura in cappelle di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

4. Nell'arco della valenza della concessione per le sepolture in cappelle di famiglia, una volta esauriti i posti disponibili, è consentito, con i termini previsti per le sepolture private di cui alla lettera c) del



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

comma 2 dell'art. 54 del presente Regolamento, ridurre la salma precedentemente sepolta e l'utilizzo del posto recuperato per una nuova salma.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare diversamente per le esigenze del cimitero.

Art. 57

Costruzione dell'opera –termini

1. La richiesta di concessione in uso di aree per la destinazione di cui al comma 3 dell'art.53, impegnano il richiedente alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dal rilascio della concessione edilizia, pena la decadenza (cappelle di famiglia)

Art. 58

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private (Cappelle e tombe) spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili ed opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.

2. Per quanto riguarda i loculi, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti alla manutenzione ordinaria.

3. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione di quanto gli spetta, il Comune procederà all'esecuzione coattiva con conseguente recupero forzoso del credito, e alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 59

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi del concessionario o, in loro assenza, gli altri parenti di grado più prossimi come sono identificati dal comma 2 dell'art.56 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale

entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione, per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore di uno solo degli aventi diritto.

2. In difetto della designazione del nuovo titolare della concessione entro il termine indicato, il Comune provvede d'ufficio, individuandolo, tra gli aventi pari diritto, secondo criteri di opportunità.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando sono deceduti tutti i parenti del concessionario che abbiano titolo ad assumere tale nuova qualifica. Tali persone sono identificate con quelle previste dal comma 2 del precedente art.56.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 25 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alle dichiarazioni di decadenza della concessione secondo le modalità indicate al successivo art.62.

Art. 60 **Rinunce**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione d'uso a condizione che questa sia libera o possa essere liberata da salme, ceneri o resti mortali.

2. In tal caso spetta al concessionario rinunciante il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa, relativa alla sepoltura per la quale si rinuncia al diritto, in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune divisa per il numero degli anni della concessione e moltiplicata per il numero intero degli anni che mancano alla sua scadenza.

3. Ai fini del precedente comma le concessioni perpetue vanno valutate nella durata di anni 99. Non spetta alcun rimborso se la concessione è stata usata per più di settantacinque anni.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, o a condizioni o ad altri rimborsi se non quelli previsti dai commi precedenti. È diritto del concessionario rinunciante recuperare, a totale suo carico, i manufatti e gli ornamenti monumentali, che però devono essere riutilizzati all'interno di un cimitero comunale. Piccoli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili possono essere invece ritirati dal concessionario, previo nulla-osta del Responsabile del Servizio comunale.

Art. 61 **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazioni topografiche del cimitero, sistemazione delle aree per le sepolture o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concessa al concessionario l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata massima complessiva di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura, nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune.

3. A richiesta del concessionario può essere assegnata una concessione diversa da quella originaria (sia all'interno dello stesso cimitero, sia in altro cimitero sito in una delle frazioni del Comune) ma in tal caso deve essere conguagliato il contributo tra quanto è dovuto per la nuova concessione e quanto è valutabile per la concessione revocata ai sensi dei commi 2,3, e 4 del precedente art. 60.

4. In caso di revoca della concessione sono a completo carico del Comune unicamente le spese di estumulazione, di trasporto e di nuova tumulazione della salma, mentre le eventuali altre spese per le onoranze funebri, per le casse, per i rivestimenti marmorei e per gli ornamenti sono a completo carico del concessionario. Il Comune a richiesta del concessionario può corrispondere un contributo pari al 50% delle spese documentate sostenute per la costruzione di una tomba in sostituzione di quella la cui concessione è stata revocata.

5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà darne notizia, almeno un mese prima, al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 20 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. In tale giorno la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Art. 62 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, dalle ceneri o dai resti mortali della persona defunta per la quale era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo il caso indicato al comma 4 del precedente art.55.
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - c) Quando senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio sia stata sepolta, anche in modo provvisorio, la salma di una persona non indicata nella concessione.
 - d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui al precedente art.58 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati.
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte del concessionario o degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal precedente art. 58.
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) del comma 1 del presente articolo, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 20 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente competente sulla base degli accertamenti dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.
6. Il Dirigente potrà procedere comunque, secondo l'opportunità, anche alla cremazione alla deposizione successiva nel cinerario comune.
7. Dopodiché il Dirigente disporrà per la demolizione delle opere o al restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.54 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private o in cappelle di famiglia gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, il Comune provvederà d'ufficio collocando i medesimi, (dandone comunicazione agli interessati, se conosciuti,) rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune. Potrà procedere, comunque, secondo l'opportunità, anche alla cremazione e alla deposizione successiva nel cinerario comune.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 64

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri benemeriti

1. All'interno di ogni Cimitero il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, di ceneri o di resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 65

Mappa

1. Presso l'Ufficio Cimiteri è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se nel caso, con mezzi informatici.

2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che coincide con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 66

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Il nominativo del defunto o dei defunti.
- b) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme.
- c) Il nominativo del concessionario.
- d) Gli estremi del titolo costitutivo.
- e) La natura e la durata della concessione.
- f) Le operazioni cimiteriali che hanno dato luogo all'introduzione o alla rimozione di salme o resti mortali con gli estremi di provenienza e di destinazione.

Art. 67

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto alla custodia del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Le operazioni cimiteriali di cui al punto f) del comma 2 del precedente art.66 devono essere comunicati tempestivamente e comunque entro 10 giorni all'Ufficio Cimiteri per l'aggiornamento delle mappe.

Art. 68

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

Art. 70

Dirigente di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. , n°267 del 18.08.2000 spetta al Dirigente incaricato l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento.
2. Su eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, provvede la Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del T.U.E.L. , n°267 del 18.08.2000.

Art. 71

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio comunale coordina la gestione dei Cimiteri anche nel caso che questa sia concessa in gestione a terzi, rilascia le autorizzazioni previste dal presente Regolamento, provvede alla predisposizione degli atti e ai controlli sui cimiteri.
2. Nel caso in cui il servizio venga affidato in concessione a terzi, il concessionario dovrà comunicare il nominativo del personale responsabile delle varie funzioni e operazioni cimiteriali.

Art. 72

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dal precedente art.69 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del Presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso con la precisazione introdotta dal comma 3 del precedente art.54.
2. Le concessioni perpetue e a tempo determinato di durata superiore a 99 anni rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n°803, sono disciplinate dagli artt.92 e 98 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

Art. 73

Rimesse per carri funebri –Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano da tale data, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art.21 del D.P.R. 10.09.1990, n°285. Per le rimesse installate dopo tale data, si applicano le disposizioni dello stesso art. 21 del D.P.R. 285/90.

Art. 74

Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni e operazioni cimiteriali verranno stabilite con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 75

Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento, una volta esecutiva la Deliberazione di Approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.